

# ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

## CONSIGLIO DIRETTIVO

### DELIBERAZIONE N. 12417

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 27 e 28 giugno 2012 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'articolo 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti e il mondo dell'impresa;
- premesso che nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula Convenzioni in materia di studio, ricerca e servizi, favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;
- premesso che Sogin è la Società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari, della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e della restituzione dei siti al territorio liberi da vincoli radiologici, nonché della gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali, di ricerca e medico sanitarie;
- premesso che l'INFN, nello svolgimento della sua attività istituzionale ha sviluppato conoscenze e competenze suscettibili di trovare applicazione in altri settori e, in particolare, nell'ambito del Progetto Strategico INFN-E, ha sviluppato conoscenze e competenze suscettibili di trovare applicazione nei settori del decommissioning e del trattamento e della gestione di rifiuti radioattivi;
- visti i rapporti di collaborazione in atto tra l'INFN e la Sogin attestati dall'Accordo di Programma stipulato in data 10 novembre 2011 con l'Università di Pavia per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore dei radiofarmaci e per la realizzazione di una sorgente di neutroni termici, epitermici e veloci, mediante acceleratori ad alta intensità;
- ritenuto opportuno dotarsi di strumenti di coordinamento per lo svolgimento di attività comuni nei citati settori del decommissioning e del trattamento e della gestione di rifiuti radioattivi;
- visto, in particolare, l'articolo 4 dello schema di Accordo Quadro allegato alla presente deliberazione che prevede che le attività da svolgersi nell'ambito della suddetta collaborazione costituiranno oggetto di specifici Accordi Attuativi che saranno approvati dalle Parti;
- visto, altresì, l'art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e ss.mm.ii che affida a Sogin la responsabilità "della realizzazione e dell'esercizio del

Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi”;

- premesso che Sogin è impegnata nella realizzazione di un deposito per rifiuti radioattivi di II categoria presso la Centrale del Garigliano di Sessa Aurunca, destinato ad ospitare circa 700 fusti contenenti rifiuti radioattivi condizionati, secondo quanto previsto dal citato articolo 26;
- premesso che INFN, nell’ambito del Programma Strategico INFN-E, ha condotto attività di ricerca tecnologica in collaborazione con la società Ansaldo Nucleare S.p.A. sviluppando, in particolare, un sistema modulare di sensori per il monitoraggio on line di sistemi di stoccaggio di scorie radioattive denominato “DMNR sistema di sensori per il monitoraggio di rifiuti radioattivi”;
- ritenuto opportuno attivare, in particolare, una collaborazione avente ad oggetto la realizzazione e sperimentazione di sistemi tecnologici per il controllo e lo smaltimento di materiale radioattivo, finalizzata al monitoraggio in tempo reale, tramite la tecnica DMNR (Detector Mesh for Nuclear Repositories), di una parte dei fusti che saranno custoditi presso il Deposito in via di realizzazione presso la Centrale del Garigliano di Sessa Aurunca;
- vista il parere favorevole formulata in merito alla suddetta collaborazione dal Direttore dei Laboratori Nazionali del Sud con comunicazione del 26 giugno 2012;
- **premessò che lo schema di Accordo Quadro di cui alla presente deliberazione non comporta alcun onere finanziario per l’Istituto, che l’apporto dell’Istituto alle attività previste dall’Accordo attuativo allegato alla presente deliberazione consistono nel personale impiegato e che l’entrata prevista per l’Istituto, a titolo di rimborso per spese di missione, personale e collaborazioni esterne, dallo schema di Accordo Attuativo, valutata in euro 125.000,00 oltre IVA, verrà accertata tra le entrate dell’Istituto con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo;**
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 28 giugno 2012 con n. 33 voti favorevoli;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di “ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA NELL’AMBITO DEL DECOMMISSIONING E DEL TRATTAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI RADIOATTIVI”, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e firmarlo.
- 2) Di approvare lo schema di “ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TECNOLOGICO PER IL CONTROLLO E LO SMALTIMENTO DI MATERIALE RADIOATTIVO”, allegato e che fa parte integrante della presente deliberazione. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e firmarlo.

**Bozza**

**22 giugno 2012**

**ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ  
DI RICERCA NELL'AMBITO DEL DECOMMISSIONING E  
DEL TRATTAMENTO E GESTIONE DEI RIFIUTI  
RADIOATTIVI**

**TRA**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente p.t. ...., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. .... Del .....( di seguito "INFN")

**E**

So.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A., con sede in Roma, Via Torino n. 6, in persona del suo Amministratore Delegato, Ing. Giuseppe Nucci (di seguito "SOGIN")

(di seguito INFN e SOGIN singolarmente anche definite "Parte" e congiuntamente "Parti")

**PREMESSO CHE**

1) INFN, costituito con Decreto del Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'8 agosto 1951, è, ai sensi del proprio Statuto, un Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 168/1989 e dell'articolo 2 del D. Lgs 213/2009;

**Bozza**

**22 giugno 2012**

2) INFN ai sensi dell'art.2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astro-particellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di ricerca e il mondo dell'impresa e, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, ha sviluppato competenze e conoscenze suscettibili di trovare applicazione in altri settori;

3) INFN, nel perseguimento della propria missione, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con enti, società e imprese pubbliche e private, favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;

4) Sogin è la Società di Stato responsabile del decommissioning degli impianti nucleari e della messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi e della restituzione dei siti al territorio liberi da vincoli radiologici; nonché della gestione dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali, di ricerca e medico sanitarie;

5) l'art. 26 comma 1 del Decreto Legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e ss.mm.ii affida a Sogin la responsabilità "della realizzazione e dell'esercizio del Deposito nazionale e del Parco Tecnologico di cui all'articolo 25, comprendente anche il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi".

6) Sogin è interessata ad operare in sinergia con INFN al fine di realizzare tecniche utili per il monitoraggio nel tempo dei manufatti radioattivi

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

**Art. 1 Premesse**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro (“Accordo Quadro”).

**Art. 2 Oggetto**

2.1 INFN e SOGIN con il presente Accordo Quadro, concordano di collaborare nello svolgimento di attività di ricerca applicata e prototipazione nell’ambito delle attività di decommissioning e della gestione e trattamento dei rifiuti radioattivi e ciò anche attraverso lo sviluppo di attività di cooperazione con enti ed istituzioni internazionali.

2.2 Le Parti si riservano, inoltre, la facoltà di individuare, di comune intesa, ulteriori settori in ordine ai quali sviluppare i propri rapporti di collaborazione.

**Art. 3 Responsabili scientifici**

3.1 L’attuazione del presente Accordo Quadro è affidata ad un comitato composto da due responsabili per Parte, designati da ciascuna Parte entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

3.2 Ciascuna Parte può, in qualunque momento, sostituire i propri Responsabili dandone comunicazione scritta all’altra Parte.

3.3 I responsabili di cui all’art. 3.1 avranno il compito di individuare argomenti di reciproco interesse e predisporre un programma di attività.

**Art. 4 Accordi Attuativi**

4.1. Le attività individuate dal comitato di cui all’Art. 3 saranno oggetto di

**Bozza**

**22 giugno 2012**

specifici accordi attuativi redatti nel rispetto della normativa vigente in materia.

4.2. La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata attribuzione della titolarità dei risultati conseguiti.

4.3 Ciascuna delle Parti potrà ricorrere alla collaborazione di terzi soltanto previo assenso dell'altra Parte e senza oneri aggiuntivi.

#### **art. 5 Durata**

Il presente Accordo Quadro ha una durata complessiva di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso e potrà essere rinnovato soltanto previo accordo scritto delle Parti da sottoscrivere entro il termine di 30 giorni prima della scadenza.

#### **Art. 6 Diritto di proprietà intellettuale**

6.1 Ciascuna Parte rimarrà titolare esclusiva del know-how e della proprietà intellettuale di cui dispone al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro e che, in ogni caso, metterà gratuitamente a disposizione dell'altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e per il tempo strettamente necessario.

6.2 Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, anche brevettuali, derivanti dagli studi e dalle ricerche effettuati nell'ambito del presente Accordo Quadro, saranno regolati da specifiche intese nell'ambito degli accordi attuativi che le Parti negozieranno nel rispetto della normativa applicabile.

#### **Art. 7 Obblighi di Riservatezza**

**Bozza**

**22 giugno 2012**

7.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo Quadro, resta inteso che ciascuna delle Parti si obbliga a non rivelare a terzi e a non usare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del presente Accordo Quadro, dati e informazioni, sia verbali che scritti, espressamente comunicati come "riservati", "confidenziali" o simili, che gli siano state comunicate dall'altra Parte nell'ambito dell'Accordo Quadro stesso. Senza in alcun modo limitare la generalità di quanto precede, resta inteso che le previsioni di cui al presente articolo non si applicheranno ad informazioni riservate che:

(i) siano o diventino di pubblico dominio senza colpa della parte ricevente;

(ii) siano acquisite da una parte nei riguardi delle altre presso terzi che dichiarino di poterne disporre;

(iii) siano sviluppate autonomamente da una parte senza fare affidamento su informazioni riservate precedentemente acquisite;

(iv) una parte sia obbligata a rivelarle ad autorità amministrative o giudiziarie al cui potere detta parte sia soggetta.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo saranno efficaci e vincolanti per le Parti per un periodo di 5 anni successivo allo scioglimento del presente Accordo Quadro.

7.2. Le Parti si renderanno garanti che il personale da esse destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo Quadro mantenga, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni delle quali esse verranno a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo Quadro,



nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.

7.3. Le Parti saranno responsabili del danno che possa derivare dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che non provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

#### **Art. 8 Pubblicazioni**

8.1 I risultati delle attività svolte in base al presente Accordo Quadro potranno venire divulgati in pubblicazioni, convegni, workshop, conferenze e simili secondo modalità definite di comune accordo dalle Parti.

8.2 Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra in ogni opera, scritto, pubblicazione, workshop, conferenza o simili relativi alla ricerca di cui al presente Accordo Quadro.

8.3 Le attività di cui ai precedenti punti 8.1 e 8.2 dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'altra Parte al fine di permetterle, ove lo desidera, di partecipare a dette attività.

8.4 Le Parti, in ogni caso, convengono che il regime e l'utilizzazione dei risultati, anche brevettuali, derivanti dagli studi e dalle ricerche effettuati nell'ambito del presente Accordo Quadro, saranno regolati da specifiche intese negli accordi attuativi che le Parti negozieranno nel rispetto della normativa applicabile.

#### **Art. 9 Modifiche**

9.1 Il presente Accordo Quadro potrà essere modificato solo con il consenso scritto delle Parti.

9.2 Il presente Accordo Quadro e i diritti e gli obblighi dallo stesso previsti



**Bozza**

**22 giugno 2012**

non potranno essere in nessun caso ceduto a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

#### **Art. 10 Foro competente**

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancata soluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### **Art. 11 Privacy**

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per quanto occorrer possa, le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo Quadro saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo Quadro nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla sottoscrizione dello stesso. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all'Accordo Quadro. Titolari del trattamento sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

#### **Art. 12 Comunicazioni fra le Parti**

Ogni comunicazione fra le Parti dovrà essere svolta in forma scritta (per posta o per posta elettronica) ed inviata:

a.) per INFN...a []

b.) per SOGIN a [].....

**Art. 13 Registrazione**

Il presente Accordo è redatto in due originali ed è composto da numero [8] pagine ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto in n° 2 originali

Roma li []

per Sogin S.p.A.

per INFN

**Bozza**

**22 giugno 2012**

**ACCORDO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA TECNOLOGICO PER IL CONTROLLO E LO SMALTIMENTO DI MATERIALE RADIOATTIVO**

**TRA**

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare con sede in Frascati, Via Enrico Fermi n. 40, in persona del suo Presidente p.t. ...., a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. .... Del .....( di seguito “INFN”)

**E**

So.G.I.N. – Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A., con sede in Roma, Via Torino n. 6, in persona del suo Amministratore Delegato, Ing. Giuseppe Nucci (di seguito “SOGIN”) (di seguito INFN e SOGIN singolarmente anche definite “Parte” e congiuntamente “Parti”)

**PREMESSO CHE**

- 1) Sogin e INFN, in data [•] hanno sottoscritto un accordo quadro per lo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del decommissioning e del trattamento e gestione dei rifiuti radioattivi (l’“Accordo Quadro”) a cui intendono dare attuazione attraverso la sottoscrizione del presente accordo (l’“Accordo”);
- 2) INFN, nell’ambito del Programma Strategico INFN-E, relativo ad attività di ricerca e sviluppo nei campi della produzione e utilizzazione della Energia Nucleare da fissione o da fusione, ha, in particolare,

**Bozza**

**22 giugno 2012**

condotto attività di ricerca tecnologica in collaborazione con la società Ansaldo Nucleare S.p.A. , sviluppando un sistema modulare di sensori per il monitoraggio on line di sistemi di stoccaggio di scorie radioattive denominato “DMNR sistema di sensori per il monitoraggio di rifiuti radioattivi”;

3) Sogin è impegnata nella realizzazione di un deposito per rifiuti radioattivi di II categoria denominato “ex-Diesel” (il “Deposito”), presso la Centrale del Garigliano di Sessa Aurunca, destinato ad ospitare circa 700 fusti contenenti rifiuti radioattivi condizionati;

4) Sogin è interessata ad operare, in sinergia con INFN, al fine di realizzare tecniche utili per il monitoraggio nel tempo dei manufatti radioattivi;

5) INFN e SOGIN con il presente Accordo intendono collaborare, in condizioni di reciprocità, ad attività di comune interesse per la realizzazione di un sistema per il monitoraggio di rifiuti radioattivi.

## **TUTTO CIO' PREMESSO**

### **Art. 1 Premesse**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

### **Art. 2 Oggetto**

INFN e SOGIN con il presente Accordo definiscono una collaborazione avente ad oggetto la realizzazione e sperimentazione di sistemi tecnologici per il controllo e lo smaltimento di materiale radioattivo. Tale collaborazione è finalizzata al monitoraggio in tempo

**Bozza**

**22 giugno 2012**

reale tramite la tecnica DMNR (Detector Mesh for Nuclear Repositories), di una parte dei fusti che saranno custoditi presso il Deposito.

### **Art. 3 Responsabili Scientifici**

3.1 L'attuazione del presente Accordo è affidata a due responsabili, designati uno per Parte entro 30 giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

3.2 Ciascuna Parte può in qualunque momento sostituire il proprio responsabile dandone comunicazione scritta all'altra Parte con preavviso di 15 giorni.

3.3 I responsabili di cui all'art. 3.1 avranno il compito di predisporre il programma delle attività, che sarà reso disponibile alle Parti entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, e di coordinamento del rispettivo personale coinvolto.

### **Art. 4 Luogo e Modalità di Esecuzione delle Attività**

4.1. Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i Laboratori Nazionali del Sud e presso la Centrale del Garigliano di Sessa Aurunca.

4.2 Ciascuna delle Parti potrà ricorrere alla collaborazione di terzi soltanto previo assenso scritto dell'altra Parte e senza oneri aggiuntivi.

### **Art. 5 Durata**

Il presente Accordo ha una durata complessiva di 24 mesi a decorrere dalla sottoscrizione e potrà essere rinnovato soltanto previo accordo scritto delle Parti da sottoscrivere entro il termine di 30 giorni prima della scadenza.

### Art. 6 Impegno delle Parti

6.1 Ciascuna Parte si impegna a contribuire alle attività di cui al precedente Art. 2 mettendo a disposizione le conoscenze, le competenze e le attrezzature di cui dispone, nonché sostenendo i costi previsti a suo carico così come specificati nell'allegato 1 al presente Accordo;

6.2 In particolare, INFN si impegna a:

- Mettere a disposizione le conoscenze e le competenze scientifico-tecnologiche di cui dispone nel campo dei rivelatori di radiazione, dell'elettronica, dei software, della gestione dei dati e della meccanica;
- Impiegare nelle attività oggetto del presente Accordo tutto il man-power necessario;
- Coordinare tutte le attività necessarie allo sviluppo e alla realizzazione delle attività di ricerca oggetto del presente Accordo e relative alla parte elettronica, software, gestione dati e meccanica;
- Rendersi disponibile ad inserire in via temporanea nell'attività di ricerca, eventuali tirocinanti e/o laureandi offrendo loro una formazione specifica sulle problematiche di monitoraggio di rifiuti radioattivi.

6.3 In particolare, SOGIN si impegna a:

- Mettere a disposizione le competenze scientifico-tecnologiche di cui dispone nel campo dei rifiuti radioattivi circa la loro gestione e le normative esistenti in materia, nonché a fornire ad INFN tutte le informazioni necessarie alla realizzazione delle attività di ricerca previste;

- Acquistare il materiale necessario ad equipaggiare n. 15 supporti antiribaltamento da tre fusti ciascuno con i sensori realizzati da INFN per il monitoraggio dei rifiuti radioattivi come indicato nell'Allegato 1 al presente Accordo;
- Effettuare le eventuali modifiche meccaniche alle strutture di sostegno dei supporti antiribaltamento che si rendessero necessarie per adattare la messa in posa dei sensori al loro interno, purché le stesse non compromettano le caratteristiche di resistenza al sisma di riferimento;
- Provvedere alla realizzazione delle opere infrastrutturali ed alle necessarie installazioni per la migliore realizzazione delle attività di cui al presente Accordo;
- Provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e delle attrezzature installate per lo svolgimento delle attività di ricerca nonché ad assumere i relativi oneri di consumo;
- Corrispondere gli importi nei termini e nei limiti previsti dall'art. 1.2.2 dell'Allegato 1 al presente Accordo.

#### **Art. 7 Utilizzo del Prototipo**

Al termine delle attività di ricerca, il sistema tecnologico per il controllo e lo smaltimento di materiale radioattivo installato presso il Deposito rimarrà in proprietà esclusiva a Sogin senza che nulla debba essere riconosciuto ad INFN.

#### **Art. 8 Diritto di Proprietà Intellettuale**

8.1 Ciascuna Parte rimarrà esclusiva proprietaria del know-how e della proprietà intellettuale di cui dispone e che metterà gratuitamente a



disposizione dell'altra Parte al solo ed esclusivo fine dello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, nonché del know-how e della proprietà intellettuale sviluppati autonomamente nel corso delle attività.

8.2 In relazione a quanto previsto al precedente art. 8.1, SOGIN prende atto che le conoscenze messe a disposizione gratuitamente da INFN per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo sono maturate nell'ambito della collaborazione indicata in premessa tra INFN e la società Ansaldo Nucleare S.p.A. ed appartengono solamente a queste ultime.

8.3 Le Parti rinviando ad un successivo accordo la disciplina legale ed economica degli eventuali risultati ottenuti congiuntamente nell'ambito delle attività oggetto del presente Accordo.

#### **Art. 9 Obblighi di Riservatezza**

9.1 INFN e SOGIN, si impegnano a mantenere confidenziali e a non rendere note, divulgare o comunicare a terzi informazioni, documenti e cognizioni che gli vengano espressamente comunicate come "riservate", "confidenziali" o simili, o altrimenti disporre senza la preventiva autorizzazione scritta dell'altra Parte.

9.2 In ogni caso, non potranno venire considerate riservate le informazioni che siano già di pubblico dominio al momento della loro comunicazione, o che lo diventino successivamente, senza che la Parte che le ha ricevute abbia violato il presente Accordo.

9.3 Le Parti si renderanno garanti che il personale da esse destinato allo svolgimento delle attività di ricerca mantenga, nei confronti di

qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene a informazioni delle quali esse verranno a conoscenza per l'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nonché per quanto attiene ai risultati conseguiti.

9.4 Le Parti saranno responsabili del danno che derivi dalla trasgressione alle disposizioni del presente articolo, a meno che non provino che tale trasgressione si è verificata nonostante l'uso della migliore diligenza in rapporto alle circostanze.

#### **Art. 10 Pubblicazioni**

10.1 I risultati delle attività svolte in base al presente Accordo potranno venire divulgati in pubblicazioni, convegni, workshop, conferenze e simili secondo modalità definite di comune accordo dalle Parti.

10.2 Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra in ogni opera, scritto, pubblicazione, workshop, conferenza o simili relativi alla ricerca di cui al presente Accordo.

10.3 Le attività di cui al precedenti art. 10.1 e 10.2 dovranno essere comunicate con congruo anticipo all'altra Parte al fine di permetterne la partecipazione ove di interesse.

#### **Art. 11 Responsabilità delle Parti**

11.1 Il Personale di una Parte che in virtù del presente Accordo si rechi a qualunque titolo nei locali dell'altra dovrà attenersi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima ed osservare le regole comportamentali vigenti al suo interno.

11.2 Ciascuna Parte è diretta ed esclusiva responsabile dei danni causati dal proprio personale che dovessero derivare a persone e/o cose

**Bozza**

**22 giugno 2012**

dall'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo e, pertanto, si impegna a tenere indenne l'altra Parte da qualunque richiesta risarcitoria da chiunque avanzata e avente ragione, titolo o causa comunque connessa con le predette attività.

#### **Art. 12 Sicurezza sui Luoghi di Lavoro e Coperture Assicurative**

12.1 INFN e SOGIN assicurano e garantiscono la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro dei locali e delle attrezzature messi reciprocamente a disposizione, e provvederanno autonomamente alle necessarie coperture assicurative per il proprio personale che, in virtù del presente Accordo, verrà chiamato a frequentare le sede dell'esecuzione delle attività.

12.2 Le Parti garantiscono altresì, di essere in regola con gli adempimenti previsti a carico del Datore di Lavoro in materia di radioprotezione previsti dal d.lgs. n 230/1995 e ss.mm.ii. ed alla normativa ad esso correlata.

#### **Art. 13 Modifiche**

13.1 Il presente Accordo potrà essere modificato solo con il previo consenso scritto delle Parti.

13.2 Il presente Accordo e i diritti e gli obblighi dallo stesso previsti non potranno essere in nessun caso ceduti a terzi senza il preventivo consenso scritto dell'altra Parte.

#### **Art. 14 Foro competente**

Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente Accordo dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso

di mancata soluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

**Art. 15 Privacy**

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, le Parti, per quanto occorrer possa, dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Accordo saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Accordo, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla sottoscrizione dello stesso. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 7 del d.lgs. n. 196/2003 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione all'Accordo. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

**Art. 16 Comunicazioni fra le Parti**

Ogni comunicazione fra le Parti dovrà essere in forma scritta (per posta o per posta elettronica) ed inviata:

a.) per INFN a [\_\_\_\_\_]

b.) per SOGIN a [\_\_\_\_\_]

**Art. 17 Registrazione**

Il presente Accordo è redatto in due originali ed è composto da numero [9] pagine ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.

**Bozza**

**22 giugno 2012**

Letto, confermato e sottoscritto in n° 2 originali

Roma li

per Sogin S.p.A.

per INFN

Copia conforme

## ALLEGATO 1

### DETTAGLIO COSTI

1.1 Costi a carico di INFN.

1.1.1 INFN metterà a disposizione di Sogin il personale necessario per portare a termine le attività di cui al presente Accordo.

I costi stimati per il completamento delle attività facenti capo ad INFN corrispondono a 36 mesi uomo per un valore complessivo di € 209.100,00.

Nella tabella seguente è riportata (i) una valutazione di massima delle professionalità necessarie fornite da INFN per completare le attività oggetto dell'Accordo unitamente (ii) al valore economico corrispondente alle professionalità che INFN si impegna a fornire.

Le Parti sin da ora convengono che per lo svolgimento delle attività di cui all'Accordo, INFN potrà utilizzare profili professionali differenti o distribuire le attività in modo difforme da quanto indicativamente riportato nella tabella che segue, purché il valore complessivo delle risorse impiegate sia equivalente ad €209.100,00.

**Errore. Il collegamento non è valido.** 1.2 Costi a carico di Sogin.

1.2.1 Sogin approvvigionerà direttamente tutti i materiali necessari per dotare 15 supporti antiribaltamento del Deposito "Ex Diesel" della Centrale del Garigliano del sistema di sensori oggetto del presente Accordo. Nella tabella seguente viene riportata la quantità indicativa dei materiali che verranno forniti da Sogin e la stima di massima del relativo costo economico. Le quantità previste nella tabella sono indicative e saranno meglio dettagliate durante lo sviluppo delle attività fermo restando

l'impegno economico complessivo di Sogin pari ad un massimo di € 91.000,00.

Voce	numero	unità	costo unitario	costo totale
scintillatori	200	m	€ 15,00	€ 3.000,00
Fotosensori	400	unità	€ 100,00	€ 40.000,00
FE boards	20	unità	€ 500,00	€ 10.000,00
power supplies	20	unità	€ 200,00	€ 4.000,00
FPGA e µctrl	20	unità	€ 200,00	€ 4.000,00
Computer	2	unità	€ 2.000,00	€ 4.000,00
router	6	unità	€ 80,00	€ 480,00
wireless access points	4	unità	€ 100,00	€ 400,00
Accopp. SiPM-fibra	400	unità	€ 5,00	€ 2.000,00
Meccanica	200	unità	€ 15,00	€ 3.000,00
Montaggi	300	h/u	€ 27,00	€ 8.100,00
<b>A.</b>	<b>Totale</b>			<b>€ 78.980,00</b>
<b>B.</b>	<b>Imprevisti 15%</b>			<b>€ 11.847,00</b>
<b>C.</b>	<b>TOTALE A+B</b>			<b>€ 90.827,00</b>

1.2.2 Sono a carico di Sogin le spese di trasferta sostenute dal personale INFN per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo fino ad un ammontare di € 25.000,00 (oltre IVA) e le ulteriori spese per il personale e le collaborazioni esterne necessarie ad INFN per completare le attività di cui all'Accordo fino ad un importo massimo di € 100.000,00 (oltre IVA).



Gli importi di cui al presente punto 1.2.2 saranno anticipati da INFN, che darà pronta comunicazione a Sogin in merito all'assunzione dell'impegno di spesa, e rimborsati da Sogin entro sessanta giorni dal pagamento effettuato da INFN, dietro presentazione di fattura da parte dell'INFN.